

# LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 13-12-2004 REGIONE ABRUZZO

## Interventi a sostegno degli stranieri immigrati

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 38  
del 17 dicembre 2004

*(Il numero del bollettino ufficiale é: 39 BIS)  
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;*

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga la seguente legge:*

### CAPO I

#### Principi generali

#### ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma

dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con

la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato

vigenti in materia, nonché con le Convenzioni internazionali in

vigore per l'Italia, in particolare la Convenzione europea sui

diritti e le libertà fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui

diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e

culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del

fanciullo:

a) riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli

stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul

territorio abruzzese;

b) promuove e sostiene interventi volti:

1) ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio

abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di

uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;

2) a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e

culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel

territorio abruzzese;

c) attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare

agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:

1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

2) il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio,

alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni

sociali e sanitarie;

3) il superamento di difficoltà sociali, culturali ed economiche

anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

4) il mantenimento dei legami con la terra d'origine,

valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

5) la conoscenza degli usi e costumi locali, nonché della

legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un

equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati

nella società locale, nel rispetto reciproco dell'identità culturale

e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;

d) promuove, sostiene e realizza:

1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio;

2) programmi di educazione interculturale che rispondano ai

bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e

stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed

etniche, per una migliore convivenza fra tutti.

2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e

il piano annuale di interventi e di attività di cui ai successivi artt.

4 e 5.

3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle

finalità di cui alla presente legge.

## **ARTICOLO 2**

Destinatari degli interventi

1. Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati e le

rispettive famiglie, nonché, nei limiti della normativa specifica, i

richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati.

2. Gli stranieri immigrati sono destinatari degli interventi previsti

dalla presente legge a condizione che siano residenti,  
domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della  
normativa  
vigente, sul territorio della Regione, nelle ipotesi sia  
di  
immigrazione definitiva che di permanenza limitata e  
finalizzata.

### **ARTICOLO 3**

Difensore civico

1. I soggetti destinatari della presente legge secondo  
l'art. 2,  
commi 1 e 2, hanno diritto di avvalersi dell'attività dei  
difensori  
civici.

## **CAPO II**

### **Programma triennale, piani annuali degli interventi e situazioni di emergenza**

### **ARTICOLO 4**

Programma triennale regionale degli interventi

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di  
cui al  
successivo art. 20, presenta, entro il 30 novembre di  
ogni  
triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il  
31  
gennaio dell'anno successivo, il Programma triennale  
degli  
interventi e delle attività.

2. Nel Programma regionale sono indicati:

a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento di cui ai

Capi III e IV;

b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e

l'attuazione degli interventi, nonché l'ammontare dei fondi da

destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e

pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali,

europei e internazionali, bilaterali e multilaterali.

3. Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento

di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il

Governo ai sensi della normativa vigente.

## **ARTICOLO 5**

Piano annuale regionale degli interventi

1. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno,

e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio

regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art.

20, approva il piano annuale degli interventi da finanziare, che

siano ricompresi nel Programma triennale regionale approvato

dal Consiglio regionale.

## **ARTICOLO 6**

Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi

eccezionali

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità

in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali,

o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti

all'Unione Europea, la Giunta regionale può, per esigenze

umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi,

anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla

presente legge. Tale piano è finalizzato alla prima accoglienza

di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un

trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le

risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Nazionale

Politiche Migratorie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.

286 e successive modificazioni e integrazioni.

## **CAPO III**

### **Funzioni, attività e interventi della Regione**

## **ARTICOLO 7**

Tutela culturale, interculturalità e integrazione

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli stranieri immigrati nel pieno rispetto della loro identità culturale, sociale e religiosa.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti

di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi

della legge 8.11.2000, n. 328 e le Province, con le Istituzioni

scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri

immigrati iscritte al registro regionale:

a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche

all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo;

b) corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri

immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre;

c) iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole,

nelle università, nei centri culturali, destinati a stranieri

immigrati e a cittadini europei;

d) corsi di formazione in materia di diritti della persona umana

e di non discriminazione, nonché corsi di educazione

interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti

locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che

si trovano più spesso a contatto con gli stranieri immigrati;

e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a

promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al

fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e

prevenire fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia,

con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei

rapporti fra minori;

f) corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla

normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in

materia di immigrazione, nonché sui diritti loro spettanti ai

suddetti livelli normativi.

## **ARTICOLO 8**

Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento

professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia,

sono estesi agli stranieri immigrati.

2. La Regione programma, nell'ambito della formazione

professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento

nel mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con particolare

attenzione alle donne e ai minori in età lavorativa in cerca di

prima occupazione.

## **ARTICOLO 9**

Assistenza sanitaria



1. La Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all'art. 2,

comma 2 la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi

del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità

previste per i cittadini residenti sul territorio abruzzese e

conformemente alla normativa nazionale concernente i cittadini

italiani.

2. La tutela e il sostegno sanitario vengono ulteriormente

garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di

prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse

dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le

campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

3. La Regione emana direttive alle Aziende sanitarie e ospedaliere perché queste:

a) stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione

annuale alla Regione le modalità e i percorsi per l'accesso alle

prestazioni;

b) assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e

la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

4. La Regione promuove attività formative specifiche per gli

operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di

lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali

che investono i concetti di salute, malattie e cura.

## **ARTICOLO 10**

Protezione sociale

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di

violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno

speciale programma di assistenza e di integrazione sociale,

con particolare attenzione per le donne e per i minori.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di

accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo

per le persone vittime di abusi, con particolare attenzione per le

donne e per i minori.

## **ARTICOLO 11**

Interventi specifici per studenti universitari

1. La Regione concorre alla istituzione di borse di studio per

stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post

lauream nelle Università della Regione. Il relativo fondo è

corrisposto ai singoli ERSU della Regione.

2. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente la

stipulazione di accordi di cooperazione fra Università

della

Regione e Università di Paesi non appartenenti all'Unione

europea anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei

Paesi di origine degli stranieri immigrati laureati nelle

Università abruzzesi.

## **ARTICOLO 12**

Conferenza sull'Immigrazione

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, indice la

Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di

partecipazione, di confronto propositivo con le Istituzioni e gli

Organismi operanti nel settore, secondo le modalità di volta in

volta da essa determinate.

## **CAPO IV**

### **Funzioni, interventi e attività degli Enti Locali**

## **ARTICOLO 13**

Partecipazione degli Enti di Ambito Sociale e delle Province alla

programmazione regionale

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo

ai sensi della legge 328/2000 e le Province possono

partecipare alla formazione del programma triennale regionale

mediante proposte di attività e di interventi e/o studi,

ricerche e

indagini effettuati in materia di immigrazione, da produrre alla

Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.

## **ARTICOLO 14**

Servizi socio-assistenziali

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo

ai sensi della legge 328/2000 sono tenuti ad assicurare agli

stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all'art. 2, comma 2 la

fruizione, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle

prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali da loro

erogati.

2. Nell'ambito dei servizi sociali, gli Enti di Ambito Sociale

determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge

328/2000 possono proporre alla Regione la realizzazione di

corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nel

programma triennale di cui all'art. 4.

3. La Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività

socio-assistenziali da assegnare agli Enti di Ambito Sociale

determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge

328/2000, tiene conto dell'entità e della concentrazione degli

stranieri immigrati presenti nei Comuni della Regione ed

emana le relative direttive.

## **ARTICOLO 15**

Diritto all'abitazione

1. Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2 i

benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata

convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa,

nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per

l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in

attuazione della normativa vigente.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli

stranieri immigrati che abbiano la propria famiglia nel Paese

d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle

detrazioni fiscali.

3. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo

ai sensi della legge 328/2000 promuovono e sostengono ogni

altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli

alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa

degli stranieri immigrati.

4. La Regione Abruzzo, secondo modalità e criteri che sono

stabilite dalla Giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a

favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti  
a  
stranieri immigrati.

## **ARTICOLO 16**

Centri di accoglienza e di servizi

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione  
Abruzzo

ai sensi della legge 328/2000, con il concorso della  
Regione,

promuovono e istituiscono:

a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi  
limitati

di tempo, gli stranieri immigrati, comunque presenti sul

territorio di loro competenza, che si trovino in  
situazione di

bisogno o di disagio;

b) centri di seconda accoglienza per soddisfare il  
bisogno di

alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro  
famiglie

per periodi limitati di tempo;

c) centri servizi per l'offerta di informazioni e  
consulenza agli

stranieri immigrati comunque presenti sul territorio  
abruzzese,

ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali  
spettanti a

ciascuno e l'adempimento dei doveri previsti dalla  
legislazione

vigente, nonché al fine di facilitare agli stranieri  
immigrati

l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e  
sanitari e

l'inserimento lavorativo e scolastico;

d) centri di aggregazione per stranieri immigrati, che

permettano occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani

in ambienti adeguati, con particolare attenzione a centri di

aggregazione per minori.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza, di servizi e di

aggregazione, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla

Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000, possono

convenzionarsi anche con le Associazioni iscritte al registro di

cui al successivo art. 23, nonché con le ONLUS che svolgono e

promuovono attività di tutela e assistenza nei confronti degli

stranieri immigrati.

3. Le Province promuovono e istituiscono Centri polivalenti

provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri

immigrati iscritti al registro di cui all'art. 23, al fine di assicurare

l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro degli stranieri

immigrati nel rispetto della legislazione vigente e al fine di

agevolare il rientro nel Paese di provenienza degli stranieri

immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.

## **ARTICOLO 17**

Assistenza scolastica

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo

ai sensi della legge 328/2000, in concorso con la Regione,

promuovono e sostengono iniziative per:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e

culturale che impediscano il concreto accesso dei minori

stranieri immigrati ai servizi educativi per la prima infanzia, alla

scuola materna, alla scuola dell'obbligo;

b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli

stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche,

mediante la concessione di borse di studio riservate.

## **ARTICOLO 18**

Mediatori culturali

1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge,

gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai

sensi della legge 328/2000 e le Province, possono avvalersi di

stranieri immigrati esperti e qualificati.

## **ARTICOLO 19**

Presentazione dei progetti

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo

ai sensi della legge 328/2000, e le Province, in relazione al

Piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5,

presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro

la data di scadenza fissata dal piano annuale di interventi, per il



finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni degli stranieri immigrati.

## **CAPO V**

### **Strumenti di partecipazione**

#### **ARTICOLO 20**

Consulta regionale dell'immigrazione Organi e composizione

1. E' istituita a Pescara, presso la Giunta regionale, la Consulta

regionale dell'immigrazione (CRI).

2. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia o persona da

lui designata, che la presiede;

b) n. 3 Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati

dal Consiglio regionale;

c) n. 8 rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione

regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),

sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);

d) n. 1 rappresentante per ciascuna Provincia;

e) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, designati dalle

Organizzazioni stesse a livello regionale;

f) n. 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni

regionali dei

datori di lavoro;

g) n. 1 rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale;

h) n. 1 rappresentante delle Aziende USL, designato dall'Assessore alla Sanità;

i) n. 3 esperti sui problemi degli studenti immigrati, due in

rappresentanza della Conferenza regionale dei Rettori delle

Università degli Studi e degli ERSU e uno designato dalla Direzione regionale scolastica;

j) n. 1 rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio

regionale;

k) n. 10 rappresentanti designati dalle associazioni di stranieri

immigrati iscritte al registro regionale di cui all'art. 23;

l) n. 4 rappresentanti designati dai Centri di servizi e di prima e

seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;

m) n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato,

uno per ogni provincia, designati dai centri stessi;

n) n. 1 rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità fra uomo e

donna designato dalla Commissione stessa;

o) alle sedute della Consulta partecipano altresì, con diritto di

voto, un funzionario del Servizio regionale competente in

materia di immigrazione, un funzionario designato

dall'Assessore alla Promozione sociale, un rappresentante

dell'Agenzia regionale per l'impiego, nonché, senza diritto di

voto e ciascuno secondo la competenza ratione materiae  
determinata rispetto all'ordine del giorno della  
riunione, i

Dirigenti regionali rispettivamente designati dagli  
Assessori

regionali alla Sanità, al Lavoro e alla Formazione  
professionale,

alla Politica per la Casa, al Diritto allo Studio.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di nomina  
dei

rappresentanti della Consulta di cui al precedente comma  
2,

lettere k), l) e m).

4. La Consulta regionale dell'immigrazione elegge il vice

Presidente fra i rappresentanti di cui al precedente  
comma 2,

lettere k), l), e n), secondo una turnazione da  
determinarsi con

Regolamento.

5. La Consulta regionale per gli stranieri immigrati è  
costituita

con decreto del Presidente della Giunta regionale  
all'inizio della

legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della  
Giunta,

e dura in carica fino alla scadenza della legislatura  
regionale.

6. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli  
Enti e alle

Associazioni di cui al comma 2, dandone anche pubblicità  
sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, di fornire,  
entro trenta

giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso  
tale

termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti la Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni, e ne convoca la prima riunione.

7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

## **ARTICOLO 21**

Funzionamento della Consulta dell'immigrazione

1. Il Presidente convoca la Consulta in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.

2. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti posti in esame.

3. La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dal vice Presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k), e m):

a) il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del

giorno delle sedute;

b) la durata del Comitato esecutivo coincide con quella della

Consulta.

4. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge,

adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento interno.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono

assicurate dal Servizio regionale competente in materia di

immigrazione.

6. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato

esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, da calcolarsi secondo modalità e criteri stabiliti per i Dirigenti della Regione Abruzzo.

## **ARTICOLO 22**

Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione e del suo

Comitato esecutivo

1. La Consulta regionale dell'immigrazione esprime pareri in

ordine:

a) alle iniziative e agli interventi regionali in materia di

immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia

socio-sanitaria, orientamento e formazione professionale,

diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale

pubblica;

b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'art.

4;

c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5;

d) a ogni altro argomento sottoposte dai competenti organi

della Regione.

2. La Consulta regionale dell'immigrazione, di concerto con gli

Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai

sensi della legge 328/2000 e le province, interessati, formula

proposte riguardanti:

a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;

b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio

anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni,

con il Governo, con gli Organismi dell'Unione europea, con gli

Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai

sensi della legge 328/2000 e le province, con le associazioni;

c) la partecipazione a eventi nazionali o internazionali

organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o

private, nazionali, europee o internazionali;

d) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia

di immigrazione;

e) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli

Enti di

Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della

legge 328/2000 e le province, volti a garantire i diritti degli

stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico,

sanitario, abitativo, economico e religioso;

f) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'art. 12.

3. Il Comitato Esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle

riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti

da portare all'approvazione della Consulta;

b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui al comma

1;

c) cura i rapporti con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla

Regione Abruzzo ai sensi della legge 328/2000 e le province, e

con le Istituzioni e Associazioni interessate ai problemi

dell'immigrazione;

d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione

e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla

presente legge.

## **ARTICOLO 23**

Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio

sociale, culturale e assistenziale svolte dalle  
Associazioni degli

stranieri immigrati e loro Federazioni, Enti, Istituzioni  
e

Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e  
strutture e con carattere di continuità.

2. A tal fine è istituito presso il competente Servizio  
regionale

per l'immigrazione della Giunta regionale il Registro  
regionale

delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle  
rispettive

Federazioni.

3. A tale Registro sono iscritte:

a) le Associazioni Nazionali aventi sede anche in  
Abruzzo;

b) le Associazioni che operano in Abruzzo;

c) gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale  
riconosciuti ai

sensi della Legge 152/2001.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni  
dall'entrata in

vigore della presente legge, delibera l'istituzione del  
registro

regionale delle Associazioni di stranieri immigrati,

determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

5. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è  
condizione per

l'indicazione dei rappresentanti di cui all'art. 20,  
comma 2,

lettera k) e per la concessione alle Associazioni di  
contributi

regionali a sostegno delle attività associative.



## Capo VI

### Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

#### ARTICOLO 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, comprese le spese

relative al funzionamento della Consulta di cui agli artt. 20, 21 e

22, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente dalla

legge di bilancio sul Cap. 21626 nell'ambito della UPB

13.01.010.

#### ARTICOLO 25

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all'art. 19,

sono presentati entro quarantacinque giorni dall'approvazione

del piano annuale di cui all'art. 5. Il programma triennale di cui

all'art. 4 è presentato dalla Giunta regionale entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato

dal Consiglio entro i successivi trenta.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla

costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui al comma 2 dell'art. 20.

3. Le associazioni di stranieri immigrati, già iscritte all'albo

regionale di cui all'articolo della L.R. 28.4.1995, n. 79, vengono

di diritto iscritte al registro di cui all'art. 23 della presente legge.

## **ARTICOLO 26**

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, per

quanto concerne gli stranieri immigrati, le disposizioni della

L.R. 79/1995.

## **ARTICOLO 27**

Interpretazione autentica

1. L'assegnazione del contributo di cui all'art. 1, comma 17

della L.R. 20/2003 è da intendersi quale erogazione della quota

annuale di partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio

Ente Porto di Giulianova.

## **ARTICOLO 28**

Modifiche alle LL.RR. 7/2003 e 15/2004

1. Il contributo di cui alla L.R. 7/2003, elenco sub A) e successive modifiche "Consorzio Socart" è abrogato.

2. Il contributo di cui all'allegato 5 L.R. 15//2004

"Ristrutturazione e completamento del campo sportivo -  
Pineto

(TE)" è ridotto di € 50.000,00.

3. Le parole "Giro ciclistico internazionale" di cui  
all'allegato 4

L.R. 15/2004 sono sostituite dalle parole "Supercoppa  
Lega

Pallavolo A".

## **ARTICOLO 29**

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo  
alla

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo.

### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel  
"Bollettino  
Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  
osservare  
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 Dicembre 2004